

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

Parma, 23 marzo 2020

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 DELLE PERSONE FISICHE**

Gentile Cliente,

di seguito si illustrano le principali disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2020 e l'elenco dei documenti necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi 2019 delle persone fisiche (Modello 730/2020 e del Modello Unico PF 2020).

**DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2020**

**Ristrutturazione edilizia e bonus mobili - Proroga detrazione 50%**

La Finanziaria 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con il limite massimo di spesa di Euro 96.000 per unità immobiliare<sup>1</sup>, e sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), con il limite massimo di spesa di Euro 10.000.

Per completezza si ricorda che la Finanziaria 2017 aveva già prorogato fino al 31 dicembre 2021 la detrazione spettante per gli interventi antisismici effettuati

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2021 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di spesa di Euro 48.000 per unità immobiliare.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e bassa pericolosità (zona 3), adibiti ad abitazioni e ad attività produttive.

È stato invece radicalmente modificato il c.d. "sconto in fattura", vale a dire la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo alla detrazione, per la cessione del credito d'imposta ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di cui sopra.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è possibile optare per lo sconto in fattura soltanto con riferimento agli interventi di "ristrutturazione importante di primo livello" individuabili nel decreto MISE del 26 giugno 2015, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, con importo pari o superiore a Euro 200.000. Rimane esclusa la cessione del credito a istituti di credito e ad intermediari finanziari.

### **Risparmio energetico - Proroga detrazione 65%**

La Finanziaria 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione Irpef del 65% spettante per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica ed ha confermato la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto<sup>2</sup>.

Si ricorda che la detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni condominiali o che interessano

<sup>2</sup> Prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla Finanziaria 2017.

Le varie tipologie di interventi finalizzati al risparmio energetico possono essere così sintetizzate:

| TIPO DI INTERVENTO  | DETRAZIONE MASSIMA          | PERCETUALE DETRAZIONE | SPESE MASSIMA               |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Riqualificazione energetica edifici esistenti   | 100.000                     | 65%                   | 153.846                     |
| Involucro edifici esistenti (pareti, finestre comprensive di infissi, ...)  | 60.000                      | 65%                   | 92.308                      |
| Installazione pannelli solari   | 60.000                      | 65%                   | 92.308                      |
| Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione | 30.000                      | 65%                   | 46.154                      |
| Acquisto e posa in opera di schermature solari elencato nell'allegato M del DLgs 311/2006   | 60.000                      | 65%                   | 92.308                      |
| Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili  | 30.000                      | 50%                   | 60.000                      |
| Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative  | Non previsto limite massimo | 65%                   | Non previsto limite massimo |
| Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori  | 100.000                     | 65%                   | 153.846                     |

**Bonus facciate**

La Legge Finanziaria 2020 ha introdotto il c.d. "bonus facciate" che consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. In particolare, la detrazione spetta per:

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese.

### **Bonus Verde - Proroga detrazione 36%**

Anche per l'anno 2020 è stata confermata la detrazione Irpef nella misura del 36%, con il limite massimo di spesa di Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

abitativo, delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” e la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

### **Figli a carico**

Dall'anno d'imposta 2019 è stato elevato a Euro 4.000 il limite di reddito complessivo dei figli a carico di età non superiore a 24 anni. Per gli altri familiari a carico il limite di reddito complessivo rimane pari ad Euro 2.840,51.

### **Spese frequenza scuola d'infanzia, scuola primaria e secondaria**

È stato confermato il limite annuo di spesa sostenuta per la frequenza dei figli alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (pubbliche e paritarie private), detraibile nella misura del 19% che, a decorrere dall'anno 2019, ammonta ad Euro 800.

### **Detrazioni Irpef in base al reddito complessivo**

La Legge Finanziaria 2020 ha introdotto importanti novità in tema di detrazioni per oneri. In particolare, le detrazioni di cui all'art. 15 del Tuir spettano:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi agli interessi passivi per prestiti o

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), agli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.

## **Obbligo di pagamento elettronico per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020**

La Finanziaria 2020 ha previsto che per poter beneficiare delle detrazioni del 19% individuate dall'art. 15 del Tuir o da altre disposizioni normative, le relative spese devono essere sostenute con mezzi di pagamento tracciabili, quali il versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

## **Detrazioni per il riscatto agevolato della laurea e per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**

Le spese sostenute per il riscatto agevolato della laurea e per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione sono detraibili dall'imposta lorda nel limite del 50%. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

## **Detrazioni delle spese sostenute per l'installazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici**

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Il limite massimo di spesa è pari ad Euro 3.000. La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.

### **Credito d'imposta per bonifica ambientale**

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

### **Tassazione dei compensi occasionali derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni**

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è prevista la possibilità di applicare al compenso occasionale derivante dall'attività di lezioni private e ripetizione, svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, un'imposta

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. Rimane salva la possibilità di optare per l'applicazione dell'Irpef ordinaria.

L'imposta sostitutiva del 15% deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell'Irpef. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

Se il contribuente opta per la tassazione sostitutiva dovrà presentare, in aggiunta al 730, il modello Redditi PF 2020 al fine di liquidare l'imposta sostitutiva dovuta.

## **DOCUMENTI NECESSARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019 DELLE PERSONE FISICHE**

### **Dichiarazione precompilata**

A partire dal prossimo 5 maggio, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato. Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente tramite il sito internet dell'agenzia delle Entrate (in questo caso è necessario essere in possesso del proprio codice Pin) oppure tramite un Caf o un professionista abilitato<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Il cliente potrà conferire apposito mandato allo Studio per accedere alla propria dichiarazione precompilata, previa sottoscrizione di apposito mandato che dovrà



**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

Si ricorda che se il contribuente accetta l'integrale contenuto del 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia, effettuando eventualmente modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (variazione di residenza, ...), l'Ufficio non effettuerà controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili.

In tutti gli altri casi (presentazione del 730 precompilato tramite Caf oppure presentazione del 730 ordinario) l'agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sugli oneri detraibili e deducibili e sarà pertanto necessario conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2025.

**Documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2019:**

Al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi è necessario fornire allo Studio la seguente documentazione:

- scelta per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille (indicando codice fiscale del beneficiario);
- copia degli atti notarili relativi ad eventuali variazioni di immobili e terreni, avvenute sia nel 2019 che nel 2020 (vendite, acquisti, successioni, donazioni, ...);
- copia dei contratti di locazione attivi di immobili e terreni (agricoli e non) validi per l'anno 2019 e 2020 (anche se i canoni non sono stati percepiti) ed eventuali provvedimenti di sfratto;
- modello/modelli CU 2020 – redditi 2019;
- certificazione dei compensi e delle ritenute relativi a prestazioni occasionali;

---

essere consegnato firmato unitamente ad un proprio documento d'identità in corso di validità.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

- assegni percepiti in qualità di coniuge separato;
- borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- copia degli atti relativi alle cessioni di partecipazioni in società non quotate effettuate nel 2019<sup>4</sup>;
- documentazione relativa a utili percepiti per partecipazioni in società;
- redditi degli immobili situati all'estero;
- redditi di fonte estera.

**Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:**

- spese per l'acquisto di medicinali: la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o scontrino parlante che indichi cioè la natura di medicinale o farmaco, la qualità, la quantità e il codice fiscale del destinatario. Si ricorda che gli integratori e i parafarmaci anche se accompagnati da richiesta medica non sono detraibili.
- spese specialistiche: prestazioni chirurgiche, analisi, prestazioni specialistiche, acquisto/affitto protesi sanitarie, importi dei ticket, assistenza infermieristica e riabilitativa, cure e visite di medicina omeopatica, ... Si ricorda che per le prestazioni di fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, cure termali, prestazioni chirurgiche, ..., per beneficiare della detrazione, è necessario allegare alla spesa la prescrizione medica.
- spese per la frequenza di asili nido;

<sup>4</sup> Importante: allegare copia dell'eventuale perizia di rivalutazione, se effettuata.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

- interessi ed altri oneri per mutui, pagati nel 2019, per l'acquisto dell'abitazione principale (certificazione della banca). Solo per i contratti di mutuo stipulati nel 2019 è necessario fornire il contratto di stipula, la fattura del notaio e le spese di perizia tecnica;
- premi di assicurazione: vita e infortuni. Fornire copia della polizza con indicazione della data di pagamento, data di stipula e tipologia di copertura (vita e/o infortuni, rischio morte e invalidità permanente);
- premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo;
- tasse scolastiche sostenute per l'istruzione secondaria e universitaria;
- spese funebri sostenute per il decesso di persone indipendentemente dal vincolo di parentela sussistente con le stesse;
- spese per addetti all'assistenza personale: nei casi di non autosufficienza (certificazione medica). Se la spesa è sostenuta per un familiare (anche non a carico), occorre che la ricevuta/fattura riporti il codice fiscale dell'assistito;
- spese per attività sportiva praticate da ragazzi dai 5 ai 18 anni;
- spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale;
- spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (importo complessivo non superiore ad Euro 250);
- spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (per fruire della detrazione, l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, in una provincia diversa);
- erogazioni liberali a favore di:
  - movimenti e partiti politici (detrazione d'imposta al 26%);

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

- ONLUS (detrazione d'imposta al 26%);
- società e associazioni sportive dilettantistiche;
- società di mutuo soccorso;
- associazioni di promozione sociale
- a favore delle attività culturali ed artistiche;
- a favore di enti dello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale.

Si ricorda che tali erogazioni possono essere detratte solo se effettuate mediamente versamento postale, bancario, carta di credito/debito, assegno.

- spese veterinarie sostenute per animali da compagnia;
- contributi versati per il riscatto del corso di laurea;
- contributi versati per il riscatto degli anni non coperti da retribuzione.

**Documentazione relativa agli oneri deducibili dal reddito imponibile:**

- spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità;
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori sostenuti nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (assicurazione INAIL casalinghe);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (D.Lgs. 124/93);
- assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato;
- contributi previdenziali e assistenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici (colf, baby-sitter, assistenti persone anziane): la documentazione attestante l'importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro deve essere richiesta al professionista che elabora il cedolino del lavoratore;
- contributi versati i fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

- contributi versati al Consorzio di bonifica locale;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

**Detrazioni d'imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico:**

- spese sostenute nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico per quali spetta la detrazione (copia fattura e bonifico di pagamento / copia certificazione spese rilasciata dal condominio);
- spese per l'acquisto di box auto o posti auto pertinenziali: fattura, bonifico di pagamento e dichiarazione del costruttore.

Si ricorda che per beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico "speciale" (le cui caratteristiche sono ben note agli Istituti di Credito), dal quale risultino i seguenti dati:

- a) causale del versamento, con riferimento alla norma;
- b) codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- c) codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

**Contribuenti minimi:**

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

Si prega di consegnare la seguente documentazione:

- copia delle fatture incassate e pagate nell'anno 2019;
- ricevute di pagamento di altre spese sostenute nell'anno 2019 non documentate da fattura (assicurazione auto uso promiscuo, ...);
- CU2020 rilasciate dai sostituti d'imposta in relazione ai compensi corrisposti nell'anno 2019;
- quietanze di versamento dei contributi previdenziali pagati nell'anno 2019.

**Contribuenti forfettari:**

Si prega di consegnare la seguente documentazione:

- copia delle fatture incassate nell'anno 2019;
- CU2020 rilasciate dai sostituti d'imposta in relazione ai compensi corrisposti nell'anno 2019;
- quietanze di versamento dei contributi previdenziali pagati nell'anno 2019.

La documentazione dovrà essere **inviata tramite e-mail** allo Studio, all'indirizzo [info@studiofurlotti.it](mailto:info@studiofurlotti.it), entro il giorno **15 aprile 2020 unitamente alla scheda contribuente opportunamente compilata in ogni suo campo.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni richiesta di informazioni o chiarimenti che si rendessero necessari.

Letizia Belli

Sara Soliani